



Prot. 265

Cagliari, 24 aprile 2025

## FIRMATO L'ACCORDO CON IL CORAN SUI PERMESSI RETRIBUITI

Ieri pomeriggio si è conclusa la trattativa con il Coran per la modifica degli articoli 40 e 42 del CCRL in materia di Permessi retribuiti e Permessi brevi, e che si è poi estesa ad aspetti relativi alle Ferie ed al Diritto allo studio. Avevamo avviato la questione diversi mesi fa, per la necessità di superare una serie di incongruenze e di lacune dei relativi testi (esigenza condivisa anche dalla DG Personale della Regione). Per l'art. 40 avevamo l'obiettivo di eliminare la discrezionalità dirigenziale, legittimare l'autocertificazione/autodichiarazione ed esplicitare meglio le casistiche della lett. d) "gravi motivi di famiglia e/o personali", mentre per l'art. 42 intendevamo renderlo molto più fruibile, eliminando motivazioni troppo stringenti e restrittive. Ad Accordo raggiunto, riteniamo di avere ottenuto i risultati che volevamo, con l'aggiunta di tre articoli utili e del perfezionamento di altri, collegati al tema principale. Li commentiamo, nell'ordine del testo firmato (che alleghiamo), ricordando che adesso l'Accordo dovrà essere certificato dalla Corte dei Conti.

**Art. 39 Ferie, comma 10:** il comma è stato sostituito per inserire l'eventualità della sospensione delle ferie per causa di lutto, e raccorderla con la nuova previsione dell'art. 40, comma 1 lett. c).

**Art. 39 bis Ferie fruibili ad ore:** si tratta di un nuovo articolo, ripreso dal CCNL Funzioni centrali, che consente di utilizzare un certo numero di giorni ferie frazionati in ore.

**Art. 40 Permessi retribuiti, sostituzione comma 1, lettere a) – b) – c) – d):** all'inizio del comma 1, le parole "sono concessi" vengono sostituite dalle parole "sono riconosciuti". Si tratta di una mediazione, tra la nostra richiesta di scrivere "spettano" e la precedente formulazione, che comunque elimina quella sgradita sensazione del potere discrezionale in capo ai dirigenti. Nella lett. **a) Concorsi e studio**, si aggiunge la casistica della partecipazione a procedure selettive per i passaggi tra le categorie. Nella lett. **b) Matrimonio**, viene previsto un termine ampio per la fruizione di questi permessi, ed anche la possibilità (in casi particolari) di superare tale termine. Nella lett. **c) Nascita figli o lutto**, si aggiunge la norma relativa alla sospensione delle ferie in caso di lutto, e la possibilità di sostituirle con i 3 giorni di permesso retribuito. Nella lett. **d) Gravi motivi di famiglia e/o personali**, otteniamo il fondamentale riconoscimento della possibilità di autodichiarare (art. 47 del DPR n. 445/2000) le giustificazioni, l'inserimento di alcune casistiche sulle cause di forza maggiore, e di quella di carattere sanitario in senso ampio e non restrittivo.

**Art. 40 bis Permessi retribuiti specifici (per motivi di carattere sanitario):** nuovo articolo che prevede altre 18 ore di permessi retribuiti specificamente legati a questioni mediche e di salute, in analogia ad una previsione simile presente nel CCNL Autonomie Locali.

**Art. 42 Permessi brevi:** resta per questi la valutazione del dirigente, ma l'eventuale diniego può essere opposto solo per "inderogabili esigenze di servizio", e deve essere "motivato e formalizzato da parte del dirigente responsabile". Inoltre, la richiesta può essere fatta per "motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione".

**Art. 42 bis Congedi per donne vittime di violenza:** nuovo articolo ripreso dai recenti CCNL del Pubblico Impiego nazionale. Introduce diverse tutele a favore delle lavoratrici nel caso di violenza di genere.

**Art. 43 Aspettativa:** viene aggiunto il comma 3 bis, per estendere la norma del comma 3 alle/ai dipendenti che ricevono incarichi negli uffici di gabinetto.

**Art. 59 Diritto allo studio:** viene sostituito il comma 2, e aggiunti i commi 4 bis e 4 ter, relativi in particolare alla frequenza in modalità telematica. Cordiali saluti

UIL-FPL

FESAL

CLARES